

Statuto aggiornato al 27-05-2016

F.A.I. SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA ...
Codice fiscale: 08422730153

Allegato "C" dell'atto a Racc. 15551

**"F.A.I. SERVICE
Società Cooperativa**

STATUTO

TITOLO I

COSTITUZIONE - SEDE - DURATA - SCOPI

ARTICOLO 1 - COSTITUZIONE

E' costituita una società cooperativa denominata:

**"F.A.I. SERVICE
Società Cooperativa"**

validamente identificabile in sigla con la denominazione:

"F.A.I. SERVICE S.Coop."

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto e nei relativi regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni del Codice Civile e delle Leggi Speciali sulle Cooperative, nonché le disposizioni in materia di società per azioni in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica

ARTICOLO 2 - SEDE

La Cooperativa ha sede in Cuneo.

Essa potrà istituire una sede amministrativa diversa dalla sede legale e potrà deliberare l'istituzione di sedi secondarie in altre località del territorio italiano.

ARTICOLO 3 - DURATA

La società ha durata fino al 31 dicembre 2077 (duemilasettantasette) e potrà essere prorogata, con delibera dell'assemblea, nei termini di legge.

ARTICOLO 4 - SCOPO MUTUALISTICO OGGETTO

La società è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità, senza finalità speculative e si propone lo scopo di favorire la gestione delle imprese di autotrasporto associate procurando loro occasioni di lavoro e fornendo loro beni e servizi alle migliori condizioni qualitative e a prezzi inferiori a quelli di mercato, al fine di permetterne la migliore gestione e competitività.

La cooperativa ha il seguente oggetto:

- esercitare l'attività di autotrasporto merci per conto di terzi;
- stipulare accordi e contratti con le società concessionarie di autostrade, di trafori e di valichi, per l'istituzione di conti intestati alla Cooperativa od a gruppi di autotrasportatori soci, assumendosi da parte della Cooperativa l'onere del pagamento totale di tutti i pedaggi a carico dei soci, che saranno riaddebitati ai soci stessi dalla Cooperativa in ragione di quanto di competenza di ciascuno;

Statuto aggiornato al 27-05-2016

F.A.I. SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA ...
Codice fiscale: 08422730153

– accreditare a favore dei soci quanto risultante di competenza di ciascuno, degli sconti, contributi, agevolazioni ed erogazioni in genere che saranno effettivamente riconosciuti alla Cooperativa in relazione ai pedaggi di cui al capo precedente.

I soci avranno diritto all'accredito nella vigenza del rapporto associativo, al netto di tutte le somme che comunque risultino compensate con quanto dai soci stessi dovuto alla Cooperativa, in deroga espressa ad ogni limitazione di legge ai sensi dell'art. 1252 C.C.

Lo stesso diritto spetterà ai soci ammessi al recesso dalla Società ai sensi del presente statuto, nonché agli eredi del socio defunto, nei cinque anni dalla cessazione del rapporto sociale, e previo assolvimento di ogni altra loro obbligazione nei confronti della società.

I soci esclusi dalla Cooperativa per fatto imputabile ai medesimi perderanno ogni diritto in ordine ad accrediti successivi alla cessazione del rapporto sociale, i quali saranno devoluti ad apposito fondo di riserva mutualistica indivisibile;

– curare l'acquisto collettivo e l'approvvigionamento per conto dei soci di quanto necessario all'attività di autotrasporto ed in particolare di autoveicoli e mezzi di trasporto speciali, carburanti, lubrificanti, pneumatici, attrezzatura varia, pezzi di ricambio;

– esercitare la rivendita di materiale informatico, elettronico, di consumo, supporti e materiali audiovisivi e/o fotografici;

– provvedere, nell'interesse e/o per conto dei soci, alla stipulazione di particolari convenzioni con le ditte produttrici dei beni di cui sopra per la vendita diretta ai soci di beni e servizi;

– stipulare contratti di agenzia e promuovere tra i soci la conclusione di contratti di assicurazione ed in genere di contratti attinenti l'esercizio della professione di autotrasportatore;

– informare i soci sulle richieste di trasporto da parte dei vari committenti, effettuare la ricerca di committenti verso i quali possa essere indirizzata l'attività dei soci, svolgere attività di spedizione così come regolata dall'articolo 1737 codice civile.

La Cooperativa non potrà in alcun caso svolgere l'attività prevista dall'articolo 1741 codice civile (spedizioniere vettore);

– curare studi ed effettuare o commissionare ricerche per ridurre il costo di esercizio nel settore dell'autotrasporto, curare la redazione di tariffe di trasporto e di nolo da applicare ai vari servizi;

– gestire officine per la riparazione degli automezzi, depositi e distributori di carburanti, impianti di lavaggio per gli automezzi dei soci, locali e spazi di sosta per gli automezzi, per le operazioni di carico, scarico e distribuzione e per tutte le operazioni attinenti l'esercizio dell'autotrasporto;

– curare, a richiesta degli interessati, l'assistenza tecnica, amministrativa, contabile; la richiesta di certificati, autorizzazioni, concessioni, lo svolgimento di pratiche automobilistiche ed in genere tutte le pratiche connesse con l'esercizio dell'attività di imprenditore autotrasportatore;

– promuovere l'addestramento e la specializzazione del personale dipendente e non nel settore dell'autotrasporto, anche con l'istituzione di corsi per il conseguimento della idoneità professionale e per la compiuta formazione di conducenti per autotrasporti su strada, anche in convenzione con le Amministrazioni dello Stato, delle Regioni, con il Ministero dei Trasporti ed i propri organi periferici o delegati ad assolvere le funzioni proprie attualmente attribuite agli Ispettorati della Motorizzazione Civile;

– curare l'assistenza tecnica ed amministrativa dei soci per il conseguimento di contributi ed agevolazioni, anche creditizie, relativi al settore dell'autotrasporto in funzione di disposizioni pubbliche.

– prestare garanzie a terzi per conto dei soci per il pagamento di forniture ed acquisti di automezzi, macchinari ed attrezzature;

– promuovere l'autofinanziamento della Cooperativa stimolando lo spirito di previdenza e risparmio dei soci e raccogliendo prestiti limitatamente ad essi ed esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale; resta in ogni caso tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico in ogni sua forma;

Statuto aggiornato al 27-05-2016

F.A.I. SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA ...
Codice fiscale: 08422730153

– realizzare e gestire, in proprio o tramite l'affidamento a terzi, aree attrezzate di sosta, rifornimento e ristoro per autotrasportatori anche esercitando in detta area l'attività di somministrazione alimenti e bevande;

– svolgere altre attività che siano strettamente connesse a quelle sopra indicate e comunque a tutte le attività connesse al settore dell'autotrasporto.

La Cooperativa per il conseguimento dello scopo sociale, potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali, e comunque sia indirettamente o direttamente attinenti ai medesimi, nonché fra l'altro, e solo per l'indicazione esemplificativa e non limitativa:

1. assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese che svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale;
2. dare adesioni e partecipazioni ad enti ed organismi economici, consortili e fideiussioni dirette a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo, ed agevolare gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito;
3. concedere avalli cambiari, fideiussioni, stipulare contratti di locazione finanziaria con le società preposte e fidi bancari, ed ogni e qualsiasi altra garanzia, sotto qualsiasi forma, per facilitare l'ottenimento del credito ai soci;
4. promuovere e partecipare ad Enti, Società, Consorzi di Garanzia Fidi promossi dal Movimento Cooperativo, aventi per scopo il coordinamento e la facilità al Credito di ogni tipo ed ogni iniziativa di reperibilità di mezzi finanziari a breve, a medio ed a lungo termine, prestando le necessarie garanzie di fideiussioni.

A tal fine si avvarrà di tutte le provvidenze ed agevolazioni di legge.

5. aderire a gruppi cooperativi paritetici ai sensi dell'art. 2545 - *septies* del Codice Civile.

Riguardo ai rapporti mutualistici la cooperativa deve rispettare il principio della parità di trattamento.

La Società svolge la sua attività prevalentemente a favore dei soci ed è una cooperativa a mutualità prevalente regolamentata dagli articoli 2512 e segg. C.C.

La Cooperativa potrà anche porre in essere operazioni di vendita e/o di prestazioni di servizi anche a non soci per meglio realizzare la sua funzione preminentemente sociale.

La cooperativa potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico, la ristrutturazione ed il potenziamento aziendale ai sensi dell'articolo 4 legge 31 gennaio 1992, numero 59.

ARTICOLO 4BIS - RISTORNI

I ristorni, quali quote economiche dell'esercizio da attribuire ai soci a congruaggio delle prestazioni mutualistiche loro dovute, possono riguardare in qualsiasi forma le eccedenze economiche derivanti dalla gestione svolta nei loro confronti.

L'Organo di amministrazione ne determina l'ammontare in relazione alla quantità e qualità delle prestazioni mutualistiche svolte dai soci, determinandone l'inserimento nel conto economico del bilancio da presentare all'approvazione della assemblea dei soci.

L'assemblea che approva la distribuzione dei ristorni, ne determina i corrispondenti termini e modalità scegliendo all'interno dei seguenti criteri:

1. liquidazione diretta immediata o rateizzata;
2. aumento gratuito di capitale sociale;
3. offerta di obbligazioni di nuova emissione;
4. offerta di strumenti finanziari di nuova emissione.

Statuto aggiornato al 27-05-2016

F.A.I. SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA ...
Codice fiscale: 08422730153

TITOLO II: SOCI

ARTICOLO 5 – SOCI ORDINARI

Il numero dei soci è illimitato, ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere ammessi quali soci tutti coloro (persone fisiche, società di persone, società di capitali, società cooperative, consorzi) che esercitano il servizio di autotrasporto di merci per conto di terzi con autoveicoli muniti delle necessarie autorizzazioni per il trasporto di merci per conto di terzi e purché non abbiano in corso procedure di concordato preventivo o fallimento, non siano stati dichiarati falliti e non siano interdetti od inabilitati.

Possono essere ammessi quali soci anche associazioni riconosciute o non riconosciute che siano in possesso dei requisiti previsti dal presente statuto che attuino uno specifico scambio mutualistico con la cooperativa.

Possono essere ammessi come soci inoltre elementi tecnici ed amministrativi, in numero strettamente necessario al buon funzionamento dell'impresa sociale, ma, comunque, in numero mai superiore ai limiti stabiliti dalla legge.

Nessun socio deve avere interessi contrastanti con quelli della società.

I soci ordinari si dividono, in base agli interessi differenziati alle prestazioni mutualistiche nell'ambito dell'attività sociale di cui al precedente articolo 4, in:

- a) operatori utenti;
- b) operatori partner.

Sono operatori utenti i soci che attuano lo scambio mutualistico con lo scopo di migliorare la gestione dell'impresa di autotrasporto merci per conto di terzi ottenendo, tramite la gestione in forma associata e lo scambio cooperativo occasioni di lavoro e la fornitura di beni e servizi alle migliori condizioni qualitative e a prezzi inferiori a quelli di mercato.

Sono soci operatori partner le associazioni operanti nel settore dell'autotrasporto, anche prive di personalità giuridica, che attuano lo scambio mutualistico al fine di procurare ai propri associati occasioni di lavoro, beni e/o servizi per la migliore gestione dell'impresa, apportando alla cooperativa la propria capacità di individuarne e diffonderne i servizi resi.

Ai fini dell'ammissione nella categoria di socio operatore partner l'ente associativo deve essere dotato dei seguenti requisiti:

- a) stabile organizzazione in grado di contribuire in misura significativa alla individuazione, progettazione, diffusione di servizi nel settore dei trasporti;
- b) individuazione in seno al proprio statuto della "F.A.I. Service" in esclusiva quale "partner" per la diffusione di beni e servizi nel settore.

Ai fini dell'ammissione detti enti associativi devono obbligarsi per iscritto a concedere alla cooperativa, a titolo gratuito, l'utilizzo di denominazione e logo in qualità di partner nell'attività di diffusione e promozione dei servizi nel settore dell'autotrasporto.

La domanda di ammissione dei soci operatori partner dovrà essere necessariamente corredata dell'autorizzazione dell'organo amministrativo dell'ente associativo nazionale di appartenenza.

ARTICOLO 5 BIS

SOCI SOVVENTORI

SOCI FINANZIATORI – AZIONI DI PARTECIPAZIONE COOPERATIVA

Possono essere ammessi alla cooperativa soci finanziatori, che sottoscrivano gli strumenti finanziari di cui all'art. 2526 del Codice Civile emessi dalla cooperativa.

Statuto aggiornato al 27-05-2016

F.A.I. SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA ...
Codice fiscale: 08422730153

Oltre a quanto espressamente stabilito nel presente statuto, ai soci finanziatori si applicano le disposizioni dettate a proposito dei soci sovventori, in quanto compatibili con la natura del rapporto.

Con deliberazione dell'assemblea straordinaria la cooperativa può provvedere alla costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione od il potenziamento aziendale di cui all'art. 4 Legge n. 59/92, al fine di agevolare il conseguimento degli scopi sociali e la realizzazione dell'oggetto, ed alla conseguente emissione di azioni di sovvenzione.

Chi intende diventare socio sovventore deve presentare al Consiglio di Amministrazione apposita domanda.

Sull'accettazione della domanda è competente a deliberare il Consiglio di amministrazione, che provvede all'annotazione nel libro soci.

I soci sovventori sono obbligati: al versamento delle azioni sottoscritte; all'osservanza dello statuto e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

Il socio sovventore ha diritto di recedere dalla cooperativa, oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile, in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al Consiglio di Amministrazione, alla condizione che sia decorso il periodo minimo di durata del suo conferimento eventualmente stabilito dall'Assemblea che delibera l'emissione delle azioni di sovvenzione. In tal caso il recesso avrà effetto negli stessi termini stabiliti per il recesso del socio cooperatore.

Al socio sovventore receduto spetterà il rimborso delle azioni, da liquidarsi con le stesse modalità previste per la liquidazione della quota sociale del socio cooperatore, in misura comunque non superiore a quanto effettivamente versato per liberare le azioni sottoscritte, eventualmente aumentato per rivalutazione.

Le somme eventualmente versate a titolo di sovrapprezzo non sono comunque rimborsabili.

Ai soci cooperatori, che siano anche soci sovventori, è attribuito esclusivamente il voto capitario in qualità di cooperatori.

I soci sovventori possono avere diritto ciascuno a più voti, ma non oltre cinque, in relazione all'ammontare dei loro conferimenti, secondo quanto meglio precisato infra. In ogni caso ai soci sovventori non può essere attribuito complessivamente più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in ciascuna assemblea generale.

I soci sovventori e i portatori degli strumenti finanziari di cui all'art. 2526 del codice civile possono assumere la carica di amministratori, ma, in ogni caso, non possono essere in numero maggiore di un terzo degli amministratori.

Rappresentano altresì specifica categoria di soci finanziatori i possessori di azioni di partecipazione cooperativa di cui agli artt. 5 e 6 della stessa legge n. 59.

ARTICOLO 6 - AMMISSIONE DI SOCI

Chi desidera diventare socio deve presentare domanda al Consiglio di Amministrazione.

La domanda delle persone fisiche dovrà specificare:

1. il nome, cognome, luogo e data di nascita, domicilio, cittadinanza, codice fiscale;
2. l'attività svolta in relazione ai requisiti richiesti dallo statuto e dai regolamenti;
3. l'ammontare delle azioni che intende sottoscrivere.

La domanda delle Cooperative, delle persone giuridiche e degli altri enti ed associazioni riconosciute o non riconosciute, sottoscritta dal legale rappresentante, dovrà contenere:

- a. la denominazione e la sede sociale;
- b. l'organo sociale che autorizza la domanda e la disposizione dello Statuto che conferisce a detto organo i poteri relativi;

Statuto aggiornato al 27-05-2016

F.A.I. SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA ...
Codice fiscale: 08422730153

c. il numero dei soci iscritti al trentuno dicembre dell'anno immediatamente precedente la presentazione della domanda;

d. il numero delle azioni che l'ente si impegna a sottoscrivere.

Tutte le domande indistintamente dovranno contenere inoltre una dichiarazione di conoscenza e accettazione del presente statuto in ogni sua parte, dei regolamenti adottati in conformità dello statuto medesimo e delle modalità relative alla compensazione dei crediti e debiti dei soci verso la Cooperativa risultanti dalle norme statutarie e regolamentari.

L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente articolo 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta, assegnando il socio alla specifica categoria dei soci cooperatori "utenti" oppure "partner".

ARTICOLO 7 - ADEMPIMENTI NUOVI SOCI

Il nuovo socio deve versare, oltre l'intero importo delle azioni sottoscritte, una somma di ammissione da determinarsi dal Consiglio di Amministrazione per ciascun esercizio sociale, tenuto conto delle riserve patrimoniali risultanti dall'ultimo bilancio approvato.

Il versamento delle azioni sottoscritte e del relativo sovrapprezzo deve essere effettuato al momento dell'iscrizione sul libro soci in un'unica soluzione.

Gli eventuali aumenti del valore delle azioni deliberati dall'organo competente, durante la vita della Società, sottostanno alle disposizioni di cui sopra.

Le somme versate per tassa d'ammissione s'intendono versate a fondo di riserva ordinaria.

ARTICOLO 8 - OBBLIGHI DEI SOCI LIMITI DI ETA' E SOCI ONORARI

Aderendo alla Società i soci si obbligano:

a. ad osservare il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e le deliberazioni tutte legalmente adottate dagli organi sociali;

b. a partecipare all'attività della Società per la sua intera durata, salvo il verificarsi di una delle cause previste dal presente statuto per la perdita della qualità di socio;

c. ad accedere ai servizi prestati dalla società, e ad assolvere puntualmente gli obblighi derivanti dai medesimi;

d. a non svolgere azione alcuna che possa comunque essere in concorrenza o pregiudizievole agli interessi della società.

I soci che abbiano raggiunto il limite di età pensionabile o che si trovino in condizioni di sopravvenuta inabilità al lavoro possono diventare soci onorari della Cooperativa previa delibera dell'assemblea ordinaria.

Anche persone aventi particolari titoli di merito nei confronti della Cooperativa possono diventare soci onorari previa delibera dell'assemblea ordinaria. I soci onorari partecipano alle assemblee con diritto alla discussione e alle impugnazioni di delibere illegali; possono insomma esercitare tutti i diritti inerenti alla qualità di socio, fatta eccezione di quelli di cui la legge e lo statuto espressamente li priva.

ARTICOLO 9 - PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO - RECESSO

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione o morte.

Oltre che nei casi previsti dalla legge, a norma del presente statuto, il recesso è consentito nei soli casi in cui il Socio abbia perduto i requisiti per l'ammissione, oppure non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata a mezzo di lettera raccomandata o posta elettronica certificata.

Statuto aggiornato al 27-05-2016

F.A.I. SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA ...
Codice fiscale: 08422730153

Essa ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso se comunicata tre mesi prima e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio sociale successivo.

In ogni caso il recesso non è consentito al socio che non abbia ottemperato a tutte le sue obbligazioni verso la Società.

Spetta al Consiglio di Amministrazione constatare se ricorrono i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimano il recesso, e a provvedere di conseguenza nell'interesse della Società.

Per i soci sovventori il recesso è ammesso solo quando sia conclusa la fase di sviluppo tecnologico per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale.

ARTICOLO 10 - ESCLUSIONE

Oltre che nei casi previsti dalla legge il Consiglio di Amministrazione può escludere il socio che:

- a. non è più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali oppure ha perduto i requisiti per l'ammissione;
- b. svolge attività in contrasto o concorrenza con quella della Società;
- c. non osserva le disposizioni contenute nello Statuto o nel Regolamento interno previsto dall'articolo 32 o le deliberazioni legalmente prese dagli organi sociali competenti;
- d. non provvede, entro i termini stabiliti, al pagamento di tutto quanto dovuto alla Cooperativa in relazione ai servizi ricevuti;
- e. senza giustificato motivo, non adempie puntualmente agli altri obblighi assunti a qualunque titolo verso la Cooperativa;
- f. limitatamente ai soci partner nell'ipotesi del venir meno delle originarie condizioni di ammissione ivi compresa l'autorizzazione di cui all'ultimo comma dell'art.5.

Nei casi indicati dalle lettere c., d. et e. il socio inadempiente deve essere invitato, a mezzo raccomandata, a regolarizzare la propria posizione e l'esclusione potrà avere luogo solo trascorso un mese da detto invito e sempre che permanga l'inadempimento del socio.

ARTICOLO 11 - DECESSO

Nel caso di decesso di un socio la Società continuerà con gli eredi o legatari delle azioni, purché essi abbiano i requisiti per l'ammissione.

Essi, entro dodici mesi dalla data del decesso, dovranno indicare quello di loro che assumerà la qualità di socio o li rappresenterà di fronte alla Società.

In difetto di tale designazione si applica l'articolo 2347, secondo e terzo comma del Codice Civile.

Nel caso di trasferimento per causa di morte, a qualsiasi titolo, di azioni a più persone, queste dovranno designare un unico titolare, il quale sarà considerato dalla Società unico proprietario delle azioni anche agli effetti del diritto di voto, previa approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione della persona designata come nuovo titolare.

ARTICOLO 12 - RIMBORSO DELLE AZIONI

La liquidazione delle azioni del socio receduto, escluso o agli eredi o legatari del socio defunto, quando non trova applicazione l'articolo precedente, ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio sociale alla cui chiusura lo scioglimento del rapporto sociale diventa operativo, in misura - però - mai superiore all'importo effettivamente versato.

Tale liquidazione, salva la compensazione, nei termini di cui al precedente articolo 4, con ogni altro credito della Cooperativa, avrà luogo entro i sei mesi successivi all'approvazione del predetto bilancio.

La domanda di rimborso deve essere presentata con lettera raccomandata a pena di decadenza, nel termine di un anno dalla scadenza dei sei mesi suddetti.

Statuto aggiornato al 27-05-2016

F.A.I. SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA ...
Codice fiscale: 08422730153

Le azioni per le quali non verrà chiesto il rimborso nel termine di cui sopra saranno devolute a riserva ordinaria.

Il socio che cessa di far parte della Società risponde, per due anni dal giorno in cui si sono verificati il recesso o l'esclusione, verso la Società per il pagamento dei conferimenti non versati, e verso i terzi, nei limiti delle azioni sottoscritte e non versate, per le obbligazioni assunte dalla Società fino al giorno in cui la cessazione della qualità di socio si è verificata.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società e verso i terzi gli eredi o legatari del socio defunto.

TITOLO III - PATRIMONIO - ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

ARTICOLO 13 - PATRIMONIO

Il patrimonio della Società è costituito:

- a. dal capitale sociale che è variabile ed è formato da un numero illimitato di azioni sociali del valore nominale unitario pari a euro 50,00 (euro cinquanta e centesimi zero);
- b. dagli strumenti finanziari privi del diritto di amministrazione di cui al successivo art. 14 bis;
- c. dalla riserva legale, formata con quote degli avanzi netti di gestione di cui all'articolo 16 e con le azioni eventualmente non rimborsate ai soci receduti od esclusi e agli eredi o legatari dei soci defunti, a norma dell'articolo precedente;
- d. da eventuali riserve straordinarie;
- e. da ogni altro fondo di accantonamento costituito a copertura di particolari rischi in previsione di oneri e per scopi di previdenza, assistenza, propaganda, studi, educazione cooperativistica e mutualistica in generale;
- f. da qualunque liberalità venga fatta a favore della Società;
- g. dal fondo per lo sviluppo aziendale ex articolo 4 legge 59/92 costituito dai conferimenti eseguiti dai soci sovventori.

Nessun socio cooperatore persona fisica potrà sottoscrivere azioni per un valore nominale complessivo superiore ai limiti di legge.

La cooperativa ha la facoltà di non emettere i titoli ai sensi dell'art. 2346 del codice civile.

ARTICOLO 14 - CESSIONE DELLE AZIONI

Le azioni non possono essere sottoposte a pegno o vincolo e non possono essere cedute, sia a terzi che ad altri soci, con effetto verso la Società, senza l'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 14 BIS - STRUMENTI FINANZIARI

Con deliberazione dell'assemblea, la Cooperativa può emettere titoli di debito, nonché strumenti privi di diritti di amministrazione, ad investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale e ad investitori qualificati rispettivamente ai sensi dell'articolo 2526 c.c. e dell'articolo 111-octies delle disp. att. e trans. del C.C.,

In tal caso, con regolamento approvato dalla stessa assemblea, sono stabiliti:

- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;
- le modalità di circolazione;
- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi;
- il termine di scadenza e le modalità di rimborso.

Statuto aggiornato al 27-05-2016

F.A.I. SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA ...
Codice fiscale: 08422730153

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'organo amministrativo ai fini del collocamento dei titoli.

All'assemblea speciale dei possessori dei titoli di cui al presente articolo ed al relativo rappresentante comune si applica quanto previsto dagli articoli 2363 e seguenti c.c., in quanto compatibili con le successive disposizioni del presente statuto.

ARTICOLO 15 - ESERCIZIO SOCIALE

L'esercizio sociale si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 16 - BILANCIO ANNUALE

Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio, previo esatto inventario, da compilarsi entrambi con criteri amministrativi di oculata prudenza.

Gli avanzi netti di gestione saranno così ripartiti;

- a. a riserva legale nella misura non inferiore a quella prevista dalla Legge;
- b. al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della Legge 31 gennaio 1992 n. 59, nella misura stabilita dalla legge;
- c. un dividendo ai soci cooperatori in misura non superiore a quanto prescritto dall'art. 2514 del c.c., eventualmente maggiorato di 2 (due) punti percentuali per i soci sovventori;
- d. a eventuale remunerazione degli strumenti finanziari privi di diritti di amministrazione di cui al precedente art. 14 bis;
- e. l'eventuale rimanenza al fondo di riserva straordinario.

I fondi di riserva sono indivisibili per i soci sia durante la vita della società che in sede di scioglimento.

I fondi di riserva di qualsiasi specie e natura sono indivisibili e non sono ripartibili tra i soci né durante l'esistenza della società né all'atto dello scioglimento della stessa, restando vincolati a fini di pubblica utilità di cui al successivo articolo 36.

ARTICOLO 17 - PRESTITI DEI SOCI

L'assemblea a norma delle vigenti leggi può deliberare l'istituzione di un fondo di finanziamento con prestiti dei soci, regolamentandolo con apposite norme.

TITOLO IV - ORGANI SOCIALI ARTICOLO 18 - ORGANI SOCIALI

Sono organi sociali della cooperativa:

- a. l'Assemblea dei soci;
- b. il Consiglio di Amministrazione;
- c. il Collegio Sindacale.
- d. il Revisore.

A) - ASSEMBLEA

ARTICOLO 19 - ASSEMBLEE

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie e sono precedute, obbligatoriamente o facoltativamente, laddove ricorrano i presupposti di legge di cui all'art. 2540 del codice civile e quelli contemplati dal presente statuto, dalla tenuta delle assemblee separate.

L'assemblea regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni assunte in conformità alla legge, e al presente statuto, vincolano tutti i soci ancorché non intervenuti o dissenzienti.

Statuto aggiornato al 27-05-2016

F.A.I. SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA ...
Codice fiscale: 08422730153

ARTICOLO 19 BIS – MODALITA' DI CONVOCAZIONE

La convocazione dell'assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, deve effettuarsi mediante avviso da comunicarsi a mezzo posta ordinaria o posta elettronica a ciascun socio e/o da pubblicarsi su riviste e/o giornali diffusi tra i soci, almeno 15 (quindici) giorni prima dell'adunanza.

L'avviso deve contenere le seguenti indicazioni:

- a. l'elenco delle materia da trattare;
- b. luogo designato per l'adunanza;
- c. giorno ed ora per la prima e per l'eventuale seconda convocazione, quest'ultima in giorno diverso rispetto a quello fissato per la prima.

Il Consiglio di Amministrazione può a sua discrezione, in aggiunta a quanto stabilito, avvalersi di qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere tra i soci l'avviso di convocazione.

ARTICOLO 20 - ASSEMBLEA ORDINARIA

L'assemblea è convocata in sede ordinaria per:

- a. approvare il bilancio;
- b. nominare gli amministratori, i sindaci, il presidente del Collegio Sindacale;
- c. approvare gli eventuali regolamenti interni;
- d. deliberare sulle eventuali responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
- e. deliberare su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dalla legge, dal presente Statuto e sottoposti al suo esame dagli amministratori.

L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, e qualora ricorrano i presupposti dell'art. 2364 ultimo comma del c.c., l'assemblea potrà essere convocata entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Può, nel corso dell'esercizio sociale, essere inoltre convocata tutte le volte che il Consiglio di Amministrazione lo ritenga necessario od utile alla gestione sociale.

Deve essere convocata, senza ritardo, quando ne sia fatta richiesta per iscritto da tanti soci che rappresentino almeno 1/10 (un decimo) dei voti spettanti a tutti i soci, oppure dal Collegio Sindacale.

ARTICOLO 21 - ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'Assemblea è convocata in sede straordinaria per trattare le materie e deliberare sugli oggetti dalla legge espressamente riservati alla sua competenza.

L'assemblea straordinaria, in particolare, è convocata per deliberare:

- a. sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello Statuto;
- b. sulla nomina e sui poteri dei liquidatori.

ARTICOLO 22 - SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA

Nelle assemblee hanno diritto di voto coloro che risultino iscritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni e siano in regola con i versamenti dovuti.

Ciascun socio ha diritto ad un solo voto qualunque sia l'ammontare delle azioni sottoscritte, e può rappresentare mediante delega scritta altri soci in numero comunque non superiore a cinque.

I soci hanno facoltà di farsi rappresentare in assemblea soltanto da altro socio.

La rappresentanza non può essere conferita ad amministratori, sindaci o dipendenti della Società.

Statuto aggiornato al 27-05-2016

F.A.I. SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA ...
Codice fiscale: 08422730153

I soci sovventori hanno diritto ad un numero di voti attribuito con le seguenti modalità:

- 1 (uno) voto per conferimento superiore a euro 30.000,00 (euro trentamila/00);
- 2 (due) voti per conferimento superiore a euro 50.000,00 (euro cinquantamila/00);
- 3 (tre) voti per conferimento superiore a euro 70.000,00 (euro settantamila/00);
- 4 (quattro) voti per conferimento superiore a euro 90.000,00 (euro novantamila/00);
- 5 (cinque) voti per conferimento superiore a euro 120.000,00 (euro centoventimila/00).

Il totale dei voti ad essi attribuiti non deve in ogni caso superare un terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

Se in conseguenza alla riduzione del capitale, per perdite o per diminuzione del numero dei soci ordinari, il totale dei voti spettanti ai soci sovventori risulta superiore al terzo di tutti i voti, dalla data di constatazione da parte degli amministratori di quanto sopra sono dichiarati privi di validità i voti multipli spettanti a ciascun socio sovventore, fatto salvo l'eguale trattamento dei soci sovventori.

Entro due anni la cooperativa deve ristabilire il rapporto ovvero, quando la soluzione prospettata non è sufficiente, entro un anno la cooperativa deve regolarizzare la situazione.

Nelle votazioni si procede normalmente con il sistema della alzata di mano con prova e controprova, salvo diversa modalità deliberata dall'assemblea volta per volta.

Sono fatte salve le particolari modalità previste per l'elezione del Consiglio di Amministrazione.

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, e, in sua assenza, da persona designata dall'assemblea stessa.

Il Presidente è assistito da un segretario nominato dall'assemblea, scegliendolo anche tra i non soci; l'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale sia redatto da un notaio.

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale.

Le adunanze delle assemblee possono svolgersi per videoconferenza, ovvero con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, video e audio collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci.

In particolare sarà necessario che:

- sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito ai soggetti legittimamente ammessi in assemblea di partecipare alla discussione ed alla votazione simultaneamente sugli argomenti all'ordine del giorno, con possibilità di ricevere e trasmettere documentazione in tempo reale;
- vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio e video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire.

L'assemblea si considererà tenuta nel luogo ove si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il soggetto verbalizzante, onde consentire la stesura e sottoscrizione del relativo verbale.

ARTICOLO 22 BIS - ASSEMBLEE SEPARATE

La Cooperativa istituisce le seguenti assemblee separate: soci operatori utenti, soci operatori partner, soci sovventori/finanziatori.

Statuto aggiornato al 27-05-2016

F.A.I. SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA ...
Codice fiscale: 08422730153

Salvo che la convocazione delle assemblee separate sia obbligatoria nei casi previsti dalla legge, sarà in facoltà del Consiglio di Amministrazione di non procedere alla convocazione di assemblee separate quando ciò appaia giustificato in ragione della natura e modalità delle deliberazioni da assumersi.

Onde facilitare la massima partecipazione dei soci, le assemblee separate saranno convocate e celebrate in una o più località, da scegliersi come segue:

a) alle assemblee separate dei soci cooperatori ordinari partecipano gli stessi secondo la seguente ripartizione in aree geografiche così definite:

Nord: Piemonte, Liguria, Valle d'Aosta, Lombardia, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Veneto, Emilia Romagna

Centro: Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo

Sud: Campania, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna

b) i soci cooperatori partner partecipano ad un'unica assemblea separata;

c) i soci sovventori finanziatori partecipano ad un'unica assemblea separata.

A ciascuna delle assemblee separate dei cooperatori ordinari intervengono i soci appartenenti alla specifica categoria particolare che hanno residenza o sede nella ripartizione geografica di appartenenza.

Il consiglio di amministrazione convoca le assemblee separate nei modi e termini previsti per l'assemblea generale, osservando le seguenti formalità:

a) le assemblee separate dovranno essere convocate con il medesimo avviso dell'Assemblea generale;

b) le date di convocazione per le singole assemblee separate potranno essere diverse per ognuna di esse, ma comunque la data dell'ultima deve precedere di almeno otto giorni quella fissata per la prima convocazione dell'assemblea generale;

c) anche per le assemblee separate dovrà essere indicata la data della prima e seconda convocazione che dovrà essere almeno 24 (ventiquattro) ore successive a quella della prima;

d) nell'avviso dovrà essere indicata la località di convocazione di ciascuna assemblea separata;

e) nell'avviso dovrà essere chiaramente indicato che le assemblee separate sono convocate per discutere e per deliberare sul medesimo ordine del giorno dell'Assemblea generale nonché per l'elezione dei propri delegati all'Assemblea generale medesima.

Ogni assemblea separata delibera sulle materie che formano oggetto dell'assemblea generale e nomina i delegati all'assemblea generale in numero non inferiore a tre e nella proporzione di uno ogni cento, o frazione di cento soci in essa presenti o rappresentati. In ogni caso, nell'assemblea generale deve essere assicurata la proporzionale rappresentanza delle minoranze espresse dalle assemblee separate.

Tutti i delegati debbono essere soci.

Il numero dei soci complessivamente rappresentato dai delegati presenti delle assemblee separate determina la validità dell'Assemblea generale in prima convocazione e in seconda convocazione. Per ogni deliberazione dell'Assemblea generale il computo dei voti di ciascuna deliberazione va effettuato sulla base di quelli riportati nelle singole assemblee separate, e risultanti da processi verbali delle assemblee separate, dai rispettivi delegati che siano presenti nell'Assemblea generale.

Nell'assemblea generale, cui hanno diritto di intervenire tutti i soci della cooperativa che hanno partecipato alle assemblee separate, il voto è esercitato esclusivamente dai delegati nominati dalle assemblee separate.

ARTICOLO 23 - VALIDITA' DELLE DELIBERAZIONI

L'assemblea tanto ordinaria che straordinaria è validamente costituita, qualunque sia l'oggetto da trattare, in prima convocazione quando sono presenti tanti soci che rappresentino la maggioranza dei

Statuto aggiornato al 27-05-2016

F.A.I. SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA ...
Codice fiscale: 08422730153

voti spettanti a tutti i soci; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei voti dei soci presenti o rappresentati.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati all'adunanza.

Quando si tratta di deliberare sulla fusione della società, sullo scioglimento anticipato, tanto in prima che in seconda convocazione, le deliberazioni devono essere prese col voto favorevole di almeno 2/3 (due terzi) dei voti di tutti i soci.

In questi casi i soci dissenzienti o assenti, hanno diritto di recedere dalla Società; la dichiarazione di recesso deve essere comunicata con lettera raccomandata dai soci intervenuti all'Assemblea non oltre tre giorni dalla chiusura di questa, o da quelli non intervenuti non oltre quindici giorni dalla data di pubblicazione della deliberazione.

L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, collegati mediante audioconferenza o videoconferenza, purché siano presenti nello stesso luogo presidente e segretario, sia consentito al presidente di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'assemblea, constatare e proclamare i risultati della votazione, e sia possibile agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

B) - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ARTICOLO 24 - COMPOSIZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è composto da 5 (cinque) a 11 (undici) membri eletti dall'assemblea.

La determinazione del numero degli amministratori deve essere determinato dall'ultima assemblea ordinaria tenuta nell'esercizio precedente quello dell'elezione dell'organo amministrativo.

Gli amministratori possono essere scelti con l'osservanza delle prescrizioni di legge tra i soci cooperatori, tra i soci sovventori/finanziatori, o tra le persone indicate ai sensi di legge dai soci persone giuridiche, tuttavia, la maggioranza di essi deve essere scelta tra i soci cooperatori.

All'interno del Consiglio di Amministrazione devono essere rappresentate obbligatoriamente tutte le categorie di soci previste ai sensi dei precedenti articoli 5 e 5 bis.

A tale fine il Consiglio di Amministrazione dovrà avere la seguente composizione:

Componenti C.d.A.	Cooperatori utenti	Cooperatori partner	Sovventori/Finanziatori
5	2	2	1
7	3	2	2
9	4	3	2
11	5	4	2

Il numero dei componenti del consiglio di amministrazione riservato alla categoria dei cooperatori partner è come sopra determinato laddove questi soci, sulla base della media degli ultimi tre bilanci approvati – salvo quanto previsto al successivo art. 24 bis -, abbiano contribuito a generare nei confronti dei loro associati una percentuale di fatturato non inferiore al 40% del fatturato complessivo della società; a tal fine, il bilancio, anche nell'apposita nota di accompagnamento, deve esprimere tale dato, misurato secondo metodologia omogenea determinata da apposito Regolamento, o, in difetto, asseverata da un esperto indipendente, designato su proposta del Collegio sindacale. Se la percentuale di fatturato risulti inferiore a quella prima indicata ma superiore al 30%. Il numero dei componenti in consiglio è così determinato:

Statuto aggiornato al 27-05-2016

F.A.I. SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA ...
Codice fiscale: 08422730153

Componenti C.d.A.	Cooperatori utenti	Cooperatori partner	Sovventori/Finanziatori
5	3	1	1
7	4	1	2
9	5	2	2
11	6	3	2

Se la percentuale di fatturato riferibile ai soci partner risulti inferiore al 30% il numero dei componenti in consiglio è così determinato:

Componenti C.d.A.	Cooperatori utenti	Cooperatori partner	Sovventori/Finanziatori
5	3	1	1
7	5	1	1
9	6	1	2
11	7	2	2

Se, all'atto della nomina del Consiglio di amministrazione, mancasse una delle categorie dei soci cooperatori partner e/o dei soci sovventori /finanziatori, il numero dei componenti alla stessa spettanti si accrescerà al numero degli amministratori espressi dai soci cooperatori utenti.

Possono assumere la carica di amministratore, ai sensi dell'art.2387 C.C., coloro che:

- abbiano esercitato l'attività di autotrasportatore di cose per conto di terzi per almeno cinque anni, o abbiano, per lo stesso periodo, esercitato altra attività di analoga rilevanza ai fini dell'esperienza acquisita;
- siano in possesso di elementi tecnici ed amministrativi acquisiti con esperienza specifica di durata almeno quinquennale nel settore dell'autotrasporto e dei servizi di autotrasporto. Costituisce esperienza specifica l'aver ricoperto la carica di amministratore, dirigente o consulente per il predetto periodo in società di autotrasporto o servizi di autotrasporto, ovvero avere ivi svolto per pari periodo funzioni di organizzazione o di controllo della produzione e prestazione dei servizi tipici dell'autotrasporto e dei servizi di autotrasporto;
- siano in possesso di esperienza specifica nelle tematiche della tutela della categoria delle imprese di autotrasporto professionale.

Non possono assumere la carica di amministratore coloro che:

- abbiano - per dolo o colpa grave - arrecato danni rilevanti a soci od a terzi nell'esercizio dell'attività medesima;
- siano inadempienti alle obbligazioni assunte verso la Cooperativa.

Non può assumere la carica di Presidente o Vice Presidente chi non abbia svolto l'incarico di amministratore della Cooperativa per la maggior parte di almeno un mandato.

Statuto aggiornato al 27-05-2016

F.A.I. SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA ...
Codice fiscale: 08422730153

Gli amministratori sono nominati con tre votazioni separate, due delle quali sono riservate alla nomina degli amministratori rispettivamente designati dai soci partner e dai soci finanziatori nel numero sopra indicato.

Alla terza votazione è espresso il voto dei delegati dei cooperatori ordinari conformemente alle deliberazioni delle assemblee separate.

Se del caso, a norma di quanto previsto dal regolamento di cui all'art. 32 dello statuto, gli amministratori, nel numero riservato ai cooperatori ordinari, possono essere eletti sulla base di liste concorrenti contenenti un numero di amministratori non superiore a quello riservato a questa categoria, secondo quanto di seguito indicato:

- a. ciascuna lista dovrà rispettare, a pena di inammissibilità, la composizione prevista dal presente articolo e contenere tanti nominativi quanti sono i membri del Consiglio di Amministrazione da eleggere riservato ai cooperatori ordinari;
- b. ciascun socio potrà votare una sola lista;
- c. alla lista che raccolga la maggioranza dei voti è attribuita una quota pari al 75% del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione. La restante quota del 25% è tratta dalle altre liste secondo un criterio proporzionale in base a quozienti interi ed ai resti più alti. In deroga a quanto sopra, nel caso una lista raccolga oltre i 9/10 (nove decimi) dei voti espressi dall'assemblea, dalla stessa saranno tratti tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione;
- d. nell'ambito della lista, i candidati espressione delle particolari categorie di soci, sono eletti secondo l'ordine di collocazione;
- e. in caso di surrogazione nel corso del mandato, i sostituti saranno tratti, se possibile, dalla stessa lista del surrogato, secondo l'ordine di collocazione;
- f. l'assemblea può, con deliberazione unanime, stabilire di procedere all'elezione del Consiglio di Amministrazione secondo le ordinarie modalità deliberative;
- g. le liste dovranno essere depositate, secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione dell'assemblea, presso la sede sociale almeno otto giorni prima della data fissata per la prima assemblea separata che precede la prima convocazione dell'assemblea generale.

A garanzia dell'integrità dell'esercizio del diritto di voto dei singoli soci, il presidente dell'assemblea attribuirà ai soci, anche verbalmente, purché prima della votazione delle liste, la facoltà di cancellare dalla scheda di voto i nominativi proposti per sostituirli con altri di proprio gradimento.

Il Consiglio di Amministrazione, nella sua prima riunione, elegge, scegliendoli tra i suoi membri, il Presidente ed il Vice Presidente; per la prima volta tali cariche sono conferite nell'atto costitutivo della Società.

Funge da segretario del Consiglio il Direttore o il Segretario o un Consigliere, oppure una persona estranea appositamente designata.

ARTICOLO 24 BIS – DISPOSIZIONE TRANSITORIA

In occasione della prima nomina del consiglio di amministrazione comprendente anche amministratori designati dai soci partner, ai fini dell'applicazione delle modalità di ripartizione dei componenti il consiglio di amministrazione, si farà riferimento alla percentuale di fatturato risultante dall'ultimo bilancio approvato.

ARTICOLO 25 - DURATA IN CARICA

Gli amministratori durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili. In qualunque tempo, essi possono essere revocati dall'assemblea.

Statuto aggiornato al 27-05-2016

F.A.I. SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA ...
Codice fiscale: 08422730153

Essi sono dispensati dal prestare cauzione; l'assemblea in seduta ordinaria stabilirà il compenso, da calcolarsi anche in percentuale sugli utili, eventualmente spettante al Presidente ed al Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione, mentre sarà il Consiglio di Amministrazione sentito il parere del Collegio Sindacale a stabilire un eventuale compenso in misura fissa per i componenti del Consiglio di Amministrazione investiti di particolari cariche.

Spetta comunque ai componenti il Consiglio di Amministrazione il rimborso delle spese sostenute per conto e nell'interesse della società nell'esercizio delle loro funzioni.

ARTICOLO 26 - CONVOCAZIONI

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o da chi lo sostituisce, tutte le volte che lo ritiene necessario o utile, anche fuori della sede e dei locali sociali, ma almeno due volte all'anno, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno due dei consiglieri o dal Collegio Sindacale. La convocazione è fatta a mezzo di lettera raccomandata o posta elettronica certificata da spedirsi non meno di quindici giorni prima dell'adunanza, e nei casi di urgenza, a mezzo di telegramma o posta elettronica certificata, in modo che i consiglieri e i sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le riunioni del Consiglio sono valide quando vi interviene la maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei consiglieri presenti e le votazioni sono segrete quando ciò sia richiesto da un solo consigliere oppure quando si tratti di persone o affari per cui alcuni componenti il Consiglio o il Collegio abbiano un interesse diretto.

Il Consigliere personalmente interessato nelle questioni che si discutono deve astenersi dal partecipare alle deliberazioni.

A parità di voti nelle votazioni palesi prevale il voto del Presidente, nelle segrete, la parità importa la reiezione della proposta.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono constare da verbale.

Il Consiglio deve svolgersi con modalità tali che tutti coloro che hanno diritto di parteciparvi possano rendersi conto in tempo reale degli eventi, formare liberamente il proprio convincimento ed esprimere liberamente e tempestivamente il proprio voto.

Il Consiglio potrà svolgersi in più luoghi, contigui o distanti, audio e/o video collegati con modalità delle quali dovrà essere dato atto nel verbale.

ARTICOLO 27 - POTERI

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della società, in conformità delle leggi e dello Statuto.

Spetta tra l'altro al Consiglio di Amministrazione:

- a. curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;
- b. stendere i bilanci;
- c. stipulare gli atti e contratti di ogni genere inerenti alla attività sociale;
- d. conferire procure sia generali che speciali, ferme restando le facoltà attribuite al Presidente del Consiglio dall'articolo 29;
- e. assumere e licenziare personale della Società fissandone le retribuzioni e le mansioni;
- f. dare l'adesione della società ad organi federali o consortili;
- g. deliberare circa l'ammissione, il recesso, la decadenza e l'esclusione dei soci;
- h. compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione che comunque rientrino nell'oggetto sociale, fatta eccezione soltanto di quelli che per le disposizioni di legge e dell'atto costitutivo siano riservati all'assemblea; il Consiglio di Amministrazione ha quindi la facoltà di nominare avvocati e procuratori alle liti davanti a qualsiasi autorità giudiziaria o amministrativa od in qualsiasi grado

Statuto aggiornato al 27-05-2016

F.A.I. SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA ...
Codice fiscale: 08422730153

di giurisdizione; concedere fideiussioni, contrarre mutui assumendone gli oneri relativi, assumere obblighi in ordine a finanziamenti agevolati, a rilasciare procure ed a fare convenzioni con Enti Pubblici;

i. nominare il Comitato esecutivo o altri organismi tecnici.

Il Consiglio può delegare parte dei propri poteri ad uno o più dei suoi membri.

ARTICOLO 28 - RINUNCIA - DECADENZA - SCADENZA

I Consiglieri che intendono rinunciare all'ufficio devono darne comunicazione scritta al Consiglio di Amministrazione ed al Presidente del Collegio Sindacale.

I Consiglieri che, senza giustificato motivo, non partecipano per due volte consecutive alle riunioni del consiglio decadono dalla carica.

Decadono parimenti dalla carica i consiglieri che, per qualunque motivo, perdono la qualità di socio.

I Consiglieri decaduti, rinunziatari o che comunque vengono a mancare nel corso dell'esercizio, vengono sostituiti da altri nominati dal Consiglio di Amministrazione nei modi previsti dall'articolo 2386 del codice civile, scegliendo i nuovi amministratori fra gli appartenenti alla stessa categoria cui appartenevano gli amministratori da sostituire, con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale.

La cessazione degli amministratori per scadenza dei termini ha effetto solo dal momento in cui il Consiglio di Amministrazione è ricostituito.

ARTICOLO 29 - PRESIDENTE - POTERI DI RAPPRESENTANZA

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la firma e la rappresentanza legale della Società di fronte ai terzi ed in giudizio.

Il Presidente è autorizzato, senza preventiva delega del Consiglio di Amministrazione, a ricevere pagamenti da pubbliche amministrazioni, da banche e da privati, qualunque ne sia l'ammontare e la causale, rilasciandone liberatoria quietanza.

Egli potrà inoltre nominare e revocare avvocati e procuratori alle liti attive e passive, riguardanti la Società, davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa in qualunque grado e giurisdizione.

Il Presidente, previa delibera del Consiglio di Amministrazione che determini il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio, può delegare parte dei propri poteri al Vice Presidente o ad un Consigliere delegato, nonché con procura speciale, ad altri soci estranei al Consiglio od a dipendenti della Società.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, le mansioni e i poteri a lui attribuiti spettano al Vice Presidente in carica, se nominato, o in mancanza di questo ad un Consigliere designato dal Consiglio.

In ogni caso, al Consiglio di Amministrazione spetta comunque il potere di controllo e di avocare a sé le operazioni e decisioni rientranti nella delega, oltre al potere di revocare le deleghe.

Il Vice Presidente e il Consigliere delegato sono tenuti a riferire al Consiglio di Amministrazione ed all'organo di controllo gestionale, con cadenza almeno trimestrale.

C) COLLEGIO SINDACALE

ARTICOLO 30 - COMPOSIZIONE - DURATA

Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e di due supplenti, eletti anche tra i non soci dall'assemblea, la quale nominerà pure il Presidente del Collegio stesso.

Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della giustizia. I restanti membri, se non iscritti in tale registro, devono essere scelti fra gli iscritti negli albi professionali individuati con decreto del Ministro della giustizia, o fra i professori universitari di ruolo, in materie economiche o giuridiche.

I Sindaci durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

I sindaci hanno eventualmente diritto ad un compenso stabilito dall'assemblea, oltre al rimborso delle spese sostenute per conto e nell'interesse della Società e nell'espletamento delle Loro funzioni.

Statuto aggiornato al 27-05-2016

F.A.I. SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA ...
Codice fiscale: 08422730153

Ove al collegio siano affidate le funzioni di controllo contabile tutti i sindaci dovranno essere iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della giustizia.

ARTICOLO 30 bis - REVISORE LEGALE

L'assemblea dei soci può in ogni momento nominare un revisore contabile od una società di revisione iscritti nel registro istituito presso il Ministero della giustizia.

Il revisore contabile o la società di revisione esercitano le funzioni di cui all'art 2409-ter del Codice Civile.

ARTICOLO 31 - POTERI DEL COLLEGIO SINDACALE

Il Collegio Sindacale deve controllare l'amministrazione della Società, vigilare l'osservanza della legge e dell'atto costitutivo Il collegio sindacale, ove non sia nominato il revisore contabile di cui all'art. 30 bis del presente statuto, esercita altresì il controllo contabile ex. art.2409.ter ed accerta la regolare tenuta della contabilità sociale, la corrispondenza del bilancio e del conto profitti e perdite alle risultanze dei libri e delle scritture contabili e la regolare tenuta dei libri sociali.

I sindaci devono adempiere agli obblighi previsti dall'art. 2405 - 2406 c.c.

Il Collegio Sindacale deve riunirsi almeno ogni 90 (novanta) giorni. Le deliberazioni devono essere prese a maggioranza assoluta.

Il Sindaco dissenziente ha diritto a far iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

TITOLO V - DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

ARTICOLO 32 - REGOLAMENTO INTERNO

L'assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione, approva uno o più Regolamenti interni aventi ad oggetto, congiuntamente o separatamente, la disciplina, conforme alle norme del presente Statuto:

- a. dei poteri del Direttore, se nominato, dell'ordinamento e delle mansioni dei comitati tecnici, se ed in quanto costituiti, nonché delle mansioni e del trattamento economico dei dipendenti della Società;
- b. del funzionamento dell'assemblea e delle modalità di elezione degli amministratori tramite liste concorrenti, nonché di determinazione del numero e della ripartizione dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
- c. dell'oggetto, modalità e condizioni dei rapporti stabiliti tra i soci e la Società in ordine all'erogazione dei servizi della Cooperativa.

ARTICOLO 33 - SCIOGLIMENTO DELLA SOCIETA'

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nomina uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente tra i Soci, stabilendone i poteri.

Il patrimonio sociale netto risultante dal bilancio di liquidazione, previo rimborso ai soci del capitale effettivamente versato, deve essere destinato a fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'articolo 11, comma 1, della legge n. 59 del 31 gennaio 1992.

ARTICOLO 34 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Qualunque controversia dovesse sorgere tra i soci, oppure tra i soci e la società e/o gli Amministratori, o fra aventi causa di un socio tra di loro e/o con la società e/o con gli Amministratori e/o con altri soci, o tra la società e gli Amministratori in dipendenza dei rapporti sociali e/o del presente Statuto, e ciò anche in caso di liquidazione della società, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, sarà demandata per la sua risoluzione ad un Collegio Arbitrale di 3 (tre) membri, tutti nominati dal Presidente del Tribunale di Cuneo. Gli arbitri così nominati designeranno il presidente del collegio arbitrale. Il termine per la pronuncia delle determinazioni arbitrali sarà di 90 (novanta) giorni dalla accettazione del Collegio Arbitrale.

Statuto aggiornato al 27-05-2016

F.A.I. SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA ...
Codice fiscale: 08422730153

Qualora il Collegio Arbitrale ammetta mezzi di prova e/o disponga consulenza/e, il termine si intenderà prorogato automaticamente e andrà a scadere il novantesimo giorno dal compimento dell'ultimo atto istruttorio o, se successivo, dall'ultimo atto relativo alla consulenza.

Il Collegio Arbitrale giudicherà ritualmente e secondo diritto.

La sede dell'arbitrato sarà a Cuneo presso il domicilio del Presidente del Collegio Arbitrale.

Il Collegio Arbitrale come sopra nominato giudicherà inappellabilmente ex bono et aequo, senza formalità di procedura e con l'esonero dal deposito del lodo arbitrale.

ARTICOLO 35 - RINVIO

Per tutto quanto non è regolato dal presente statuto valgono le disposizioni legislative sulle società cooperative rette con i principi della mutualità agli effetti tributari e si applicano laddove compatibili le disposizioni vigenti per le società per azioni.

ARTICOLO 36 - REQUISITI MUTUALISTICI

Si riassumono i requisiti mutualistici, già indicati nei precedenti articoli dello Statuto:

- a. l'attività viene svolta prevalentemente in favore dei soci;
- b. è vietata la distribuzione ai soci di dividendi in misura superiore a quella stabilita dall'articolo 2514 del codice civile;
- c. è vietato remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a quella stabilita dalla legge (art. 2514 codice civile);
- d. è vietato distribuire le riserve fra i soci durante la vita sociale ed anche al momento dello scioglimento della società con devoluzione, in tal caso, dell'intero patrimonio sociale - dedotto soltanto il capitale versato - a fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'articolo 11, comma 1, della legge n. 59 del 31 gennaio 1992.

Le clausole mutualistiche di cui agli articoli 4 e 36 del presente statuto sono inderogabili e devono essere di fatto osservate.

ARTICOLO 37 - ORGANISMI DI CATEGORIA

La Cooperativa dovrà obbligatoriamente associarsi alla "FEDERAZIONE AUTOTRASPORTATORI ITALIANI".

Firmato: FABRIZIO PALENZONA

NICOLA RAITI notaio

F.A.I. SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA ...
Codice fiscale: 08422730153

Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art.23 del D.Lgs. 82/2005, che si trasmette ad uso Registro Imprese. Imposta di bollo assolta ai sensi del D.M. 22/2/2007 mediante M.U.I.